

Prot. n.

Aosta,

Procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028

Modalità e termini di presentazione delle istanze

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 61 in data 27 gennaio 2026, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 19 giugno 2023, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25 concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11 concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*"

nonché in materia di procedure concorsuali di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare, l’articolo 2, comma 4–ter come modificato dall’articolo 19, comma 3-bis, del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall’articolo 5, comma 2, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2023, n.215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale prevede che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito n. 27 del 16 febbraio 2026, pubblicata sul Portale unico del reclutamento e sulla Gazzetta Ufficiale recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, d’ora in avanti “O.M. n.27/2026”;

VISTO l’Avviso del Ministro dell’istruzione e del merito prot. n. 4318 del 23 febbraio 2026, avente ad oggetto “Ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27, “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” – errata corrige;

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 27/2026 in relazione all’aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

ATTESO che nell’O.M. n. 27/2026 all’articolo 7, comma 3 è stata fissata alle ore 23.59 del 16 marzo 2026 la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali (GPS) finalizzate al conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;

ATTESO, pertanto, che la data entro la quale devono essere posseduti i requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie regionali e i titoli per l’aggiornamento delle medesime graduatorie, va individuata nel medesimo termine previsto a livello nazionale, e cioè il 16 marzo 2026, considerato che il posticipo dell’apertura delle Graduatorie regionali per le supplenze (GRS) non può comportare un diverso termine in ordine al possesso dei titoli valutabili;

CONSIDERATO che il comma 6, lettera b) dell’articolo 3 dell’O.M. n. 27/2026 prevede che la seconda fascia delle graduatorie provinciali relative ai posti comuni per la scuola

dell'infanzia e primaria sia costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2025/2026, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 11/2018, il possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 10 della legge medesima, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999, esonera permanentemente dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario;

TENUTO CONTO che tra i percorsi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25/1999 rientrano, alla lettera a), i percorsi interni alla formazione universitaria e che il compimento di tali percorsi è riconosciuto, tra gli altri, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), a chi è in possesso della laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

RITENUTO di estendere per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, agli studenti di cui al comma 6, lettera b) dell'articolo 3 dell'O.M. n. 27/2026, iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università della Valle d'Aosta e in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11/2018, l'esonero dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle graduatorie regionali, in quanto stanno svolgendo uno dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale n. 25/1999 per l'esonero;

CONSIDERATO l'avvenuto aggiornamento ai sensi della citata O.M. n. 27/2026 della piattaforma informatica regionale per la presentazione delle domande di iscrizione/aggiornamento/trasferimento nelle GRS per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire i termini di presentazione delle istanze, tenendo anche conto della necessità di pervenire alla pubblicazione delle GRS in tempo utile per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie regionali per le supplenze, d'ora in avanti GRS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall'ordinanza del Ministro

dell'Istruzione del 16 febbraio 2026, n. 27, le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, **alla data del 16 marzo 2026**, siano in possesso dei requisiti prescritti dall' O.M. n. 27/2026, nonché del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali. Gli aspiranti già inclusi nelle GRS costituite per l'anno scolastico 2025/2026, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento vengono esclusi dalle GRS e dalle graduatorie di istituto collegate per tutto il periodo di validità delle graduatorie.

2. Ai fini della costituzione delle graduatorie regionali di cui al precedente comma, gli studenti di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 3 dell' O.M. n. 27/2026, in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11/2018 e iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università della Valle d'Aosta, sono esonerati dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale n. 12/1993 ai fini dell'accesso alle graduatorie regionali, in quanto stanno svolgendo uno dei percorsi formativi previsti dalla legge regionale n. 25/1999 per l'esonero.
3. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ma entro il 30 giugno 2026, si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso la piattaforma delle GRS il conseguimento del titolo agli uffici della Sovrintendenza agli studi.
Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 01 luglio 2026 e fino alle 12.00 del 4 luglio 2026.

Articolo 2

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono partecipare alla procedura in un'unica provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 1 dell'O.M. n. 27/2026. Pertanto, gli aspiranti possono presentare istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento per le GRS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti a condizione che non abbiano presentato analoghe istanze per le corrispondenti Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto di altra provincia del restante territorio nazionale.
2. Ai fini dell'inserimento/aggiornamento/trasferimento gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Istanza online - selezionando l'icona ACCESSO ISTANZA ONLINE.

La piattaforma è altresì raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it selezionando l'evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS).

L'accesso all'istanza online avviene attraverso l'utilizzo di una delle seguenti identità digitali:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

3. L'accesso alla piattaforma sarà disponibile per la per la compilazione e per l'inoltro dell'istanza **dalle ore 12.00 del 11 maggio 2026 alle ore 12.00 del 29 maggio 2026**. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'O.M. n. 27/2026.
4. L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo.
6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
7. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
8. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro il 16 marzo 2026, termine di scadenza di presentazione delle domande a livello nazionale.
9. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo corredato da traduzione, a pena di esclusione, relativamente a:
 - a. titoli di studio conseguiti all'estero;
 - b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
 - c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.
 - d. servizio civile universale
10. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'art. 6 comma 2 dell'O.M. n. 27/2026.

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 9 dell'O.M. 27/2026 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso la Sovrintendenza agli studi – Struttura Personale scolastico comprese le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Struttura Personale scolastico. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA e ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it.

LA DIRIGENTE

Lisa Furfaro

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1: rappresentatività dei generi